

DIRETTIVA 2001/63/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2001

che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'ambito di applicazione del regolamento n. 96 della Commissione economica per l'Europa (ECE) sulle emissioni dei motori ad accensione per compressione destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali è esteso anche ad altri tipi di macchine mobili non stradali.
- (2) La Comunità europea è parte contraente di tale regolamento ECE.
- (3) È necessario allineare le prescrizioni tecniche di tale regolamento con le prescrizioni corrispondenti della direttiva 97/68/CE.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 92/53/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) È necessario modificare di conseguenza la direttiva 97/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati III e IV della direttiva 97/68/CE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La presente direttiva lascia impregiudicate le omologazioni rilasciate prima della data di cui all'articolo 3 ai sensi della direttiva 97/68/CE, e non preclude l'estensione delle medesime omologazioni in conformità della direttiva a norma della quale sono state rilasciate inizialmente.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2001.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.